



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO PER LA SICUREZZA STRADALE DEGLI SCOLARI

**DELL'UNIONE NOVARESE 2000
E DEI COMUNI DI BRIONA, CALTIGNAGA E FARA NOVARESE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 27/06/2013

Sommario:

- Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – NATURA DEL SERVIZIO
- Articolo 3 – REQUISITI
- Articolo 4 – SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO
- Articolo 5 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- Articolo 6 – COMPITI E COMPORTAMENTO
- Articolo 7 – DURATA DELL'INCARICO
- Articolo 8 – COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
- Articolo 9 – ABROGAZIONI

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento l'Unione, ed i Comuni ad essa aderenti, nell'ambito delle iniziative a favore dell'impegno civile e del coinvolgimento sociale di tutti i cittadini, intendono consentire la partecipazione di volontari alla costruzione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni per eliminare i pericoli durante l'entrata e l'uscita dalle scuole.

Articolo 2 – NATURA DEL SERVIZIO

1. Il "Servizio volontario per la sicurezza stradale degli scolari" ha appunto natura volontaria, per cui i cittadini ad esso iscritti non sono in alcun modo assimilabili giuridicamente a dipendenti del Comune, con il quale non viene stipulato alcun contratto di lavoro o ad esso assimilabile.
2. Pertanto, gli stessi non hanno diritto ad emolumenti e trattamenti economici in alcuna forma, fatta salva la possibilità di riconoscere agli stessi, in presenza delle condizioni di legge, specifici e documentati rimborsi delle spese eventualmente ed eccezionalmente sostenute per l'espletamento di detta attività volontaria e ferma restando la possibilità per l'Ente di istituire forme premiali eccezionali ed estemporanee di modico valore economico.

Articolo 3 – REQUISITI

1. Per essere idonei all'incarico i cittadini che si rendono disponibili devono:
 - a) avere un'età compresa tra i 18 ed i 75 anni; al compimento del 75° anno il volontario potrà terminare il servizio per l'anno in corso ma non potrà essere ammesso alle candidature per l'anno scolastico successivo;
 - b) essere residenti o domiciliati nei Comuni aderenti all'Unione da almeno un anno;
 - c) non aver subito condanne penali per delitti non colposi contro la persona e la P.A.

Articolo 4 – SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Entro il 31 Agosto di ogni anno, se necessario sentite anche le esigenze dei Dirigenti degli Istituti aventi sede nei Comuni dell'Unione, l'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 definisce ed aggiorna l'elenco delle scuole e degli asili siti nel territorio comunale per i quali richiedere la vigilanza dei volontari nel successivo anno scolastico.
2. Periodicamente, l'Ufficio di Polizia Municipale predispone un avviso rivolto ai cittadini che vogliono aderire all'iniziativa per il successivo anno scolastico.
3. Successivamente, gli aspiranti potranno presentare le proprie candidature all'Ufficio di Polizia Locale, con le modalità da questo stabilite con l'avviso di cui sopra.
4. Nel valutare le domande, il Responsabile del servizio potrà, se ritenuto opportuno, invitare gli aspiranti a colloqui individuali per valutarne le attitudini e conoscerne le esigenze.
5. Dopo l'individuazione degli addetti al servizio, l'Ufficio di Polizia Locale fornirà agli stessi la necessaria formazione di base; tempi e modalità della formazione saranno stabiliti dal Responsabile di servizio.
6. L'Ufficio di Polizia Locale fornirà a ciascuno degli incaricati un tesserino nominativo e l'attrezzatura necessaria e prevista dalle vigenti norme, la quale dovrà comunque garantire visibilità, riconoscibilità e sicurezza degli addetti.
7. Il Responsabile del servizio Segreteria si occuperà, altresì, della necessaria copertura assicurativa dei volontari per i servizi svolti.

Articolo 5 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio si articola su prestazioni giornaliere che andranno a coprire esclusivamente gli orari di entrata e uscita delle scuole, sulla base di un calendario stilato dall'Ufficio di Polizia Locale.
2. L'Ufficio di Polizia Locale assegnerà a ciascun volontario la sede scolastica ove espletare il servizio.

3. All'Ufficio di Polizia Locale spettano il controllo sull'attività svolta e l'adozione di opportuni provvedimenti atti a migliorare l'attività oggetto del presente regolamento.
4. I volontari, in caso di impedimento per malattia o altra causa, devono darne tempestiva informazione all'Ufficio di Polizia Locale; i contatti tra l'Ufficio di Polizia Locale e l'incaricato, per questa o altre comunicazioni, potranno avvenire anche tramite telefono.

Articolo 6 – COMPITI E COMPORTAMENTO

1. Il rapporto tra i volontari, gli alunni, i loro accompagnatori ed il personale scolastico dovrà essere improntato all'educazione, al rispetto ed alla tolleranza.
2. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio.
3. Durante il servizio dovranno essere indossati il tesserino e le attrezzature di sicurezza previsti dall'art. 2, comma 6.
4. I volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale circa le modalità di espletamento e dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale presenti sul luogo di servizio.
5. I volontari possono segnalare eventuali comportamenti illeciti relativi alla circolazione stradale, osservati durante il servizio, all'Ufficio di Polizia Locale, senza procedere a contestazioni o contatti verbali con eventuali trasgressori.

Articolo 7 – DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico assegnato non ha termine predeterminato e cessa per:
 - a) dimissioni volontarie, anche non motivate, con effetto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della comunicazione che dovrà essere inoltrata per iscritto al responsabile del Servizio di Polizia Locale.
 - b) revoca dell'incarico da parte del Responsabile del servizio di Polizia Locale per inosservanza dei doveri stabiliti nel presente regolamento, a seguito di semplice contestazione da parte del Responsabile di servizio, ovvero per il venir meno di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente Regolamento, ovvero per motivate ragioni inerenti il Servizio.
2. La revoca ha effetto immediato, fatta eccezione per il venir meno del requisito di cui all'art. 1, lett. a), nel quale caso la revoca ha effetto dalla cessazione dell'anno scolastico, ed è insindacabile.

Articolo 8 – COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni operanti sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione possono collaborare allo svolgimento del Servizio con i propri associati, previa stipulazione di Convenzione-tipo, da approvarsi da parte della Giunta dell'Unione.
2. Nella Convenzione saranno indicati i nominativi dei volontari impegnati nel Servizio e saranno specificate le eventuali forme di contribuzione alle Associazioni medesime, comunque finalizzate esclusivamente al riconoscimento delle eventuali spese sostenute.
3. I volontari dovranno essere, comunque, in possesso dei requisiti personali di cui all'art. 3.
4. Ai fini del presente articolo il Responsabile del Servizio inoltrerà alle Associazioni operanti sul territorio copia dell'avviso di cui all'art. 4, comma 2.

Articolo 9 – ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente abrogate tutti i vigenti regolamenti dei Comuni aderenti all'Unione aventi ad oggetto il servizio "nonni vigili".